

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 14.

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.

2. Nell'area marina protetta le immersioni subacquee con autorespiratore e con sistemi di autorespirazione pressurizzata dalla superficie, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea.

3. Nella zona B n.t. sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita':

a. ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

b. nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

c. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

4. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

5. Nelle zone C e D le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore.

6. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:

a. non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b. non e' consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

c. e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo;

d. e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

e. e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

f. non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.

7. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

8. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.

9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la

disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:

a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

b. individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema;

c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee;

d. incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B, C e D di cui ai precedenti commi, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a. indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per

l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;

b. versare all'ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a. motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 15.

Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta la partecipazione alle visite guidate subacquee con autorespiratore e con sistemi di autorespirazione pressurizzata dalla superficie è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea.

2. Nell'area marina protetta sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente;

b) nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;

c) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

3. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.

4. Nella zona B n.t. sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':

a) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione, rispettando tale numero

anche a bordo dell'unita' navale;

b) nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre, per un massimo di 4 giorni a settimana per entrambe le zone (Vivara e Punta S. Angelo), per tre turni al giorno, di non piu' di 14 subacquei, comprese le guide, rispettando tale numero anche a bordo dell'unita' navale;

c) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, per tre turni al giorno, con le stesse modalita' di cui alla lettera b) del presente comma.

d) non sono consentite le attivita' di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne.

e) l'accesso alle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi ed alle relative manovre.

5. Nelle zone B, C e D sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':

a) con partenza dall'unita' navale di appoggio o da terra;

b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione;

6. Nelle grotte sommerse sono consentite, dall'1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita':

a) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;

b) in ogni punto di immersione, individuato da apposito

gavitello, e' consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni;

c) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;

7. In zona B, C e D sono consentite le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore.

8. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 14, comma 6.

9. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

10. La navigazione nell'area marina protetta delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

11. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

12. L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

13. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

14. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovra' essere esibito all'autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali.

15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di

immersione richiedenti devono:

a) attestare che almeno una delle guide del centro di immersione e' in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;

b) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

c) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;

d) assicurare un periodo annuale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;

e) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 31;

16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':

a) motore conforme alla direttiva n. 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;

c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

17. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacita' di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la

disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

a) il numero massimo di autorizzazioni per le attivita' di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;

b) i siti di immersione;

c) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

d) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite

guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;

e) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

f) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

g) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

19. Le autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

20. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.